

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di azienda: “valore” e “prezzo” sono concetti diversi

di Fabio Landuzzi

La questione dell'**estensione ai fini delle imposte sul reddito**, e quindi agli effetti della determinazione della **plusvalenza imponibile** per il cedente, del **valore del ramo di azienda** oggetto di trasferimento che viene **definito** – vuoi con sentenza passata in giudicato o vuoi nel contesto di un qualche istituto deflattivo (acquiescenza, accertamento con adesione o conciliazione giudiziale) – **ai fini dell'imposta di registro**, è fonte di una produzione piuttosto copiosa di liti fra fisco e contribuente e di conseguente giurisprudenza.

L'**orientamento della Cassazione** sembra però essersi fatto di recente abbastanza definito. Viene riconosciuto, da una parte, il **diritto dell'Amministrazione finanziaria** a procedere all'**accertamento induttivo** mediante l'integrazione della imposizione sulla plusvalenza, ai fini del reddito dichiarato dal cedente, in modo da **uniformare** quanto è stato definito nel procedimento avviato rispetto all'**imposta di registro (il valore dell'azienda ceduta)** con quanto dichiarato nella determinazione dell'imponibile ai fini dell'**imposta sul reddito (il prezzo pagato)**.

Nel contempo, viene riconosciuto il **diritto del contribuente** che intenda opporsi ad una siffatta equivalenza induttiva, contestando l'**inesattezza della correzione o integrazione della plusvalenza** dichiarata, di **produrre qualsiasi elemento utile**, anche di natura indiziaria, a **superare la presunzione** di corrispondenza fra il prezzo incassato ed il valore del compendio aziendale ceduto; questi dovrà quindi presentare **ogni tipo di prova** che sia funzionale a dimostrare di avere venduto ad un **prezzo reale corrispondente a quanto dichiarato** e rilevato nelle proprie scritture contabili, seppure **inferiore al valore dell'azienda** così come cristallizzato ai fini dell'imposta di registro.

Questi principi hanno trovato recente conferma nella **sentenza della Suprema Corte n. 21632/14**, la quale ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza precedentemente emessa dalla CTR Basilicata.

In particolare, i giudici della Cassazione hanno stigmatizzato le conclusioni a cui era giunto il **giudice di appello**, laddove questi **aveva ritenuto di essere vincolato agli accertamenti compiuti nel procedimento relativo all'imposta di registro**, senza quindi tenere in considerazione gli elementi che erano stati prodotti dal contribuente e la loro concreta rilevanza ai fini del **superamento della presunzione semplice** di corrispondenza fra il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo rilevante ai fini della formazione della plusvalenza imponibile.

La **Cassazione** afferma, infatti, che **deve essere del tutto escluso che il giudice**, chiamato a verificare la legittimità dell'accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla plusvalenza realizzata sulla cessione dell'azienda sulla sola base dell'esito del precedente procedimento avviato ai fini dell'imposta di registro, **sia vincolato in modo univoco** a questa determinazione. **Non si tratta affatto di un "giudicato interno"**, quando si ha riguardo al rapporto fra imposta di registro e imposte sul reddito, relativamente al rapporto che intercorre fra l'accertamento di valore ai fini del registro e la quantificazione della plusvalenza imponibile.

Di conseguenza, viene confermato che **il giudice deve disporre una doverosa attività di verifica** sulla consistenza di **tutti gli elementi addotti dal contribuente**; nel caso di specie, ad esempio, venivano citati, fra gli altri i **criteri** con cui era stato valutato il ramo di azienda ceduto, la **determinazione dei costi non ammortizzati dei beni** inclusi nel compendio aziendale, il fatto che si trattasse di un'**impresa familiare**, ecc.

Viene quindi confermata, con questo recente arresto giurisprudenziale, da un lato, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo accertativo ma, dall'altro lato, la **necessità che il giudizio ai fini delle imposte sul reddito sia svolto tenendo conto di tutti gli elementi che il contribuente produce** al fine di dimostrare la differenza esistente fra il valore riconosciuto ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo concretamente riscosso e che deve concorrere alla formazione della plusvalenza imponibile.